



**REGIONE SICILIANA**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI**  
**CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana.

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

**VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

**VISTO** la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

**VISTO** il Codice dei Beni culturali e del paesaggio , approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

**VISTO** il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

**VISTA** la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

**VISTO** il ricorso gerarchico presentato, con atto pervenuto il 24.10.2017 , dalla signora Maria Carla Managò e dal signor Vincenzo Pisano , elettivamente domiciliati per il presente ricorso presso lo studio dell'Avv. Carmelo Merlo , sito a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 5360 del 11.9.2017, con cui è stato reso parere contrario al mantenimento di opere abusive realizzate in difformità al progetto approvato dalla medesima Soprintendenza;

**ACCERTATO** che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

**ESAMINATI** i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

i ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento per non aver tenuto conto che le opere realizzate in difformità non determinano aumento di volume perché piccole e non influenti sul paesaggio. Non è, inoltre , pervenuta ai ricorrenti una comunicazione di avvio del procedimento;

**VISTE** le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina, secondo cui , pur prendendo atto che tali opere non hanno determinato un aumento di volume come comunicato dal Comune di Taormina con la nota 4585/2017, le stesse alterano la configurazione originaria dell'edificio;

**REGIONE SICILIANA**

**CONSIDERATO**, che, nei procedimenti ad istanza di parte, come quelli in esame, giusta nota dei ricorrenti del 15.7.2016, non è necessario comunicare l'avvio del procedimento che prende avvio dall'istanza presentata;

**CONSIDERATO**, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

**RITENUTO**, però, che la Soprintendenza di Messina avrebbe dovuto verificare se gli interventi eseguiti rientrano tra quelli per i quali non è più necessaria l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. 13.2.2017 n.31 ed in particolare se gli stessi rientrano tra quelli contemplati nell'allegato 1 al medesimo D.P.R.

**RITENUTO** per le suesposte ragioni, di dovere accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla signora Maria Carla Managò e dal signor Vincenzo Pisano, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 5360 del 11.9.2017;

**DECRETA**

**Art. 1)** Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è accolto il ricorso, presentato dalla signora Maria Carla Managò e dal signor Vincenzo Pisano, elettivamente domiciliati per il presente ricorso presso lo studio dell'Avv. Carmelo Merlo, sito a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 5360 del 11.9.2017;

**Art. 2)** In conseguenza del superiore accoglimento è annullato il provvedimento n. 5360 del 11.9.2017 della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, che dovrà nuovamente esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione del presente decreto;

**Art.3)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

**Palermo, 8 gennaio 2018**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

*Volpes f.to*